



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Fallimentare

Il Tribunale di Siracusa, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:

- | | |
|-------------------------------|--------------|
| 1) dott. Antonio Ali | Presidente |
| 2) dott.ssa Viviana Urso | Giudice |
| 3) dott. Sebastiano Cassaniti | Giudice rel. |

visti gli atti relativi alla proposta di concordato preventivo depositata dal liquidatore della PANELLI IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. in liquidazione;

udito il Giudice Relatore;

ritenuta la propria competenza;

rilevato che,

- il ricorso è stato ritualmente depositato dal liquidatore della società;
- al ricorso risultano allegati i documenti di cui all'art.161 commi 2 e 3 L. Fall., anche alla luce delle successive integrazioni richieste dal Tribunale;
- la documentazione depositata appare completa e regolare;
- il ricorrente, con istanza depositata il 7.6.2013, ha chiesto al Tribunale si essere autorizzata ad incassare le somme dovute da Gaia s.p.a. e dalla Prefettura di Bari per in forza dei titoli meglio descritti nell'istanza, ciò in quanto la società istante, nonostante i debiti nei confronti degli enti previdenziali non consentano di ottenere il D.U.R.C. (documento unico di regolarità contributiva), va considerata comunque in regola sotto il profilo degli oneri contributivi in virtù del disposto dell'art. 5, comma 2 lett. b) del D.M. n. 279/2007, non potendo effettuare pagamenti di crediti anteriori alla presentazione della domanda in forza di quanto previsto dall'art. 168 L.Fall.;

viste le note a chiarimento e la proposta integrativa depositate il 31.7.2013;

ritenuto che,

- la suddivisione dei creditori appare correttamente operata con distinzione degli stessi fra privilegiati e chirografari;
- va condivisa la tesi avanzata dal ricorrente in ordine alla sussistenza della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 5 c. 2 lett. b) il quale prevede che, ai fini della attestazione da parte degli istituti previdenziali (D.U.R.C.), la regolarità sussiste

anche in caso di "sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative", dovendosi attribuire tale effetto al sistema normativo costituito dagli artt. 167, 168 e 184 L.Fall., da cui si evince il divieto di pagamenti lesivi della *par condicio creditorum* (dello stesso avviso, anche se con riferimento, ad una domanda di concordato in bianco con continuità aziendale, T. Cosenza, decreto del 19.12.2012);

- nella specie, sarebbe in contrasto con tale divieto il pagamento effettuato dai creditori della società istante in favore degli enti previdenziali in forza del disposto dell'art. 4 c. 2 del D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di attuazione del Codice dei contratti pubblici), i quali enti sarebbero soddisfatti fuori dal concorso dei creditori;
- pertanto, stante la detta regolarità contributiva, anche in mancanza del rilascio del D.U.R.C. da parte degli enti previdenziali – che, tuttavia, la società ricorrente non ha affermato di aver richiesto – le norme richiamate non ostano al pagamento del credito vantato da Panelli Impianti Ecologici s.r.l. in liquidazione nei confronti di Gaia s.p.a. e Prefettura di Siracusa;
- quanto al termine per la liquidazione dell'attivo, va rilevato che, pur in mancanza di concrete proposte liquidatorie (eccettuata quella riguardante il contenzioso pendente con la Regione Sicilia, che i soci Società IGM Rifiuti Industriali s.r.l., New Town s.r.l. e Pastorino s.r.l. hanno dichiarato di voler acquistare subordinatamente all'omologazione del concordato), tenuto conto dei chiarimenti forniti nella proposta integrativa del 31.7.2013, anche in relazione al coinvolgimento del debitore interessato alla soluzione della crisi – che costituirà oggetto del controllo del Tribunale e del Commissario Giudiziale –, va sottoposta al voto dei creditori la proposta originariamente avanzata dal ricorrente, ove è previsto il termine di cinque anni per la liquidazione dei beni;

P.T.M.

AUTORIZZA

PANELLI IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. in liquidazione a riscuotere i crediti vantati nei confronti di Gaia s.p.a. e dalla Prefettura di Bari;

D I C H I A R A

aperta la procedura di concordato preventivo nei confronti della PANELLI IMPIANTI TECNOLOGICI s.r.l. in liquidazione, con sede in Siracusa, vile Montedoro n.18 (C.F. e n. iscrizione nel Registro delle Imprese 01331360063);

N O M I N A

il dott. Sebastiano Cassaniti quale giudice delegato alla procedura;

N O M I N A

quale commissario giudiziale l'avv. Flavio Agostini;

D I S P O N E

che il legale rappresentante della società depositi in Cancelleria le scritture contabili entro dieci giorni dal deposito del presente provvedimento;

F I S S A

per il giorno **25.10.2013 ore 11,00** l'adunanza dei creditori chiamati a votare sul concordato, onerando il commissario di procedere alla comunicazione della data dell'adunanza a tutti i creditori entro il 10.10.2013;

F I S S A

il termine del 10 ottobre 2013 per il deposito della somma pari al 20% delle somme che il Tribunale reputa necessarie per l'intera procedura;

M A N D A

la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 17 L.Fall. e il commissario per gli adempimenti di all'art. 88 L.Fall.

Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio del Tribunale il 24.9.2013.

IL PRESIDENTE
Dr. Antonio Ali

